

Da luglio la competenza del personale universitario spetta all'Istituto

Prof&Ricercatori, pensioni all'Inpdap

Dal prossimo 1° luglio 2005 l'Inpdap, l'Istituto previdenziale dei dipendenti pubblici, avrà la piena competenza in materia pensionistica del personale di tutte le università italiane.

Dopo una fase sperimentale, iniziata a giugno del 2004, con la competenza sul personale di alcune università degli studi, l'Istituto intende gestire i trattamenti pensionistici di tutto il personale del mondo universitario, e fra questi l'ampio numero dei docenti delle facoltà mediche e di materie sanitarie.

In particolare, viene specificato in una recente circolare (n. 1 del 25 gennaio 2005) dell'Istituto, l'Inpdap assumerà la competenza in tema di liquidazione dei trattamenti pensionistici decorrenti dal luglio 2005, nonché la definizione delle domande di riscatto, prosecuzione volontaria, ricongiunzione, computo e sistemazione contributiva per le istanze presentate anteriormente alla predetta data. Rimangono a carico delle università le competenze per la determinazione di tutti i provvedimenti pensionistici relativi al personale cessato dal servizio in data anteriore al 1° luglio 2005, nonché la definizione delle domande di riscatto, prosecuzione volontaria, ricongiunzione, computo e sistemazione contributiva per le istanze presentate anteriormente a quest'ultima data.

Il dipendente è, poi, tenuto a presentare, in relazione alla prestazione pensionistica richiesta, la relativa domanda nonché tutta la documentazio-

I limiti d'età dei docenti dell'Università	
PERSONALE RICERCATORE E ASSISTENTE	PERSONALE DOCENTE DI PRIMA FASCIA (ORDINARI E STRAORDINARI) (**)
<ul style="list-style-type: none"> ● Trovano applicazione le disposizioni del Dpr 382/1980: cessazione al 65° anno d'età salvo si eserciti la facoltà di ulteriore biennio di trattamento in servizio (503/1992) 	<ul style="list-style-type: none"> ● Professori universitari nominati in ruolo dopo l'11 marzo 1980: - collocamento fuori ruolo opzionale a 65 anni, collocamento a riposo a 70 anni ● Professori universitari nominati in ruolo prima dell'11 marzo 1980: - collocamento fuori ruolo a 70 anni, collocamento a riposo a 75 anni d'età. Per effetto dell'articolo 1, comma 30, della legge 549/1995 il periodo fuori ruolo è di 3 anni
PERSONALE DOCENTE DI SECONDA FASCIA (PROFESSORI ASSOCIATI) (*)	
<ul style="list-style-type: none"> ● Collocamento fuori ruolo a 65 anni, a riposo 5 anni dopo il collocamento fuori ruolo. Per effetto dell'articolo 1, comma 30, della legge 549/1995 il periodo fuori ruolo è di 3 anni 	
<p>(*) La legge 705/1985 prevede che i professori incaricati stabilizzati, nominati associati a seguito di giudizio di idoneità, conservano il diritto a rimanere in servizio sino al 70° anno; (**) la facoltà di rimanere in servizio per un ulteriore biennio (Dlgs 503/1992) deve essere determinata al compimento dell'età prevista per il collocamento fuori ruolo, differendo di un biennio anche il collocamento a riposo, restando inalterato l'intervallo temporale di 5 anni.</p>	

ne eventualmente necessaria all'emissione del relativo provvedimento, sia alla sede Inpdap competente territorialmente sia all'istituzione universitaria. La liquidazione della pensione, che dovrà essere richiesta almeno tre mesi prima della cessazione dal servizio, avverrà in modalità definitiva, senza la possibilità di mettere in pagamento un trattamento provvisorio predisposto dall'università.

La circolare dell'Inpdap è correlata, inoltre, da un'importante "nota tecnica" con cui si specificano le peculiarità previdenziali della categoria.

In particolare, viene richiamato l'articolo 40 del Dpr 382/1980. Tale disposizione prevede - chiarisce l'Istituto - che per l'individuazione del trattamento di quiescenza del personale appartenente alle due fasce dei do-

centi (ordinari e associati) che hanno prestato servizio con doppio regime d'impegno, tempo pieno-tempo definito - è il caso di molti medici e sanitari - viene presa in considerazione, ai fini della cosiddetta "quota A" della pensione, e relativa alle anzianità maturate sino al 31 dicembre 1992, non l'ultima retribuzione integralmente percepita, bensì il trattamento economico corrispondente alla progressione economica prevista per il tempo definito, indipendentemente che il docente vada in quiescenza percependo il trattamento del tempo pieno. Tuttavia, ai fini della base pensionabile, il trattamento a tempo definito viene aumentato della differenza tra i due trattamenti economici, moltiplicata per il numero degli anni prestati a regime di tempo pieno, e divisa per il

numero degli anni di effettivo servizio prestati nella carriera di appartenenza a decorrere dal 1° novembre 1981, salvo diverse specificazioni. La base pensionabile dovrà, poi, essere maggiorata, con l'esclusione dell'indennità integrativa speciale, del 18 per cento. Relativamente alla corretta individuazione dei periodi di servizio da considerare quale "carriera di appartenenza" occorre precisare che: per il personale di prima fascia (ordinari e straordinari) sono da considerare i servizi prestati in detta carriera, atteso che alla medesima si accede esclusivamente a seguito di concorso pubblico; per i professori associati sono da considerare nella carriera di appartenenza anche i pregressi servizi resi nella qualifica che ha consentito loro di partecipare al giudizio di

idoneità; per il personale ricercatore e assistente, la carriera è da considerarsi decorrente dal 1° novembre 1987, qualora cessino dal servizio con tale qualifica. Ciò in quanto la possibilità di optare per il regime a tempo pieno e a tempo definito è stata estesa solamente dal marzo 1987 (DI 57, convertito in legge 22 aprile 1987, n. 158).

Le voci retributive che concorrono a determinare la quota A) del trattamento pensionistico sono rappresentate dallo stipendio tabellare annuo lordo, definito per classi e scatti, dalle quote mensili previste dall'articolo 161 della legge 312/1980, dall'assegno personale (queste verranno maggiorate del 18%), e dall'indennità integrativa speciale. Vi è poi da considerare, in particolare per il personale docente delle università che presta servizio presso le cliniche universitarie convenzionate con le locali Asl, la cosiddetta indennità "De Maria", di cui all'articolo 31 del Dpr 761/1979.

Indennità corrisposta nella misura occorrente per equiparare il trattamento economico del personale universitario a quello del personale medico ospedaliero di pari funzioni, mansioni e attività. Sono, invece, da valutarsi quali voci retributive che concorrono a determinare la quota B) di pensione ogni ulteriore retribuzione, soggetta a contribuzione, non valutata in quota A) e le indennità e i compensi accessori, fra cui, per i docenti medici, i trattamenti legati ai risultati.

C.A. Testuzza